



COMUNE di PARONA

(Prov. di Pavia)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 29 Data 28-02-2018	OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2018/2020-PIANO ANNUALE ASSUNZIONI ANNO 2018 E RICOGNIZIONE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE ANNO 2018
------------------------------	---

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventotto** del mese di **febbraio** alle ore **12:00**, nella sala delle adunanze si è riunita la GIUNTA COMUNALE regolarmente convocata nei modi e termini di legge

Su numero **3** componenti risultano

Lorena Marco	Sindaco	Presente
Bovo Massimo	Vice Sindaco	Presente
Camera Alessandro	Assessore	Assente

Totale presenti n. 2

Totale assenti n. 1.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Visco Dott. Maurizio Gianlucio**

Il Presidente Sig. Lorena Marco nella sua qualità di Sindaco dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto



COMUNE di PARONA

(Prov. di Pavia)

PROPOSTA N. 29
ASSESSORATO PROPONENTE:
BILANCIO/PERSONALE
ASSESSORE: **Lorena Marco**

**OGGETTO PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE
TRIENNIO 2018/2020-PIANO ANNUALE ASSUNZIONI ANNO 2018 E
RICOGNIZIONE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE ANNO 2018**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 39 della Legge n. 449/1997 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedano alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999;
- ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.:
 - articolo 89, comma 5: *“Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti”*;
 - articolo 91, comma 2: *“Gli enti locali ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze, gli enti locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*;

- ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, e s.m.i. *“Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente”*;
- ai sensi dell'art. 6, comma 4, del predetto D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.: *“ Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali*;
- l'articolo 35 comma 4 del D.Lgs. 165/2001 dispone: *“Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base ((del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4))”*;
- l'articolo 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 prevede che: *“A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”*;
- l'art. 1 comma 47 della Legge 311/2004 stabilisce *“in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità', anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché' abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente”* e che la dottrina dominante ritiene neutra la mobilità poiché la considera *“cessione di contratto”* e non nuova assunzione , in caso di limitazioni alle assunzioni;
- il comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 prevede che: *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

- *razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;*
- *contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;*
- il comma 557-quater dell’art. 1 della Legge 296/2006 (introdotto dal D.L. 90/2014) prevede che: *“Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”;*
- l’art. 76 del DL. 112/2008 al comma 4 prevede che: *”In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;*

RICHIAMATO il Decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante “Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio” convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160;

RICHIAMATA:

- la legge 208/2015 che dispone:

- all’art. 1 comma 228 prevede: *“Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa ((tra 1.000 e 5.000)) abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento”;*
- all’art. 1 comma 234 stabilisce: *“Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell’art. 1 della legge 190/2014, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità.....”;*

DATO ATTO che le amministrazioni pubbliche, ai sensi del succitato comma 2 dell’art. 6 del D.Lgs 165/2001, adottano il Piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter e che qualora siano individuate eccedenze di personale, trova applicazione l'articolo 33 il quale prevede:

- al comma 1: *“Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall’articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.”;*
- al comma 2: *“Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.”;*

ATTESO che la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di risorse umane extra dotazione organica a tempo indeterminato;

ATTESO che la condizione di eccedenza si verifica dal mancato rispetto dei vincoli imposti dal legislatore per il tetto di spesa del personale (rispetto all’anno precedente ai fini del contenimento) e dal superamento del tetto del 50% nel rapporto tra la spesa sostenuta per i costi del personale e la spesa corrente complessiva sostenuta dall’ente;

VISTA l’assenza di personale in soprannumero in rapporto alle esigenze funzionali ovvero al numero e alla complessità dei procedimenti attribuiti ai singoli settori;

DATO ATTO che sulla base delle verifiche, successivamente da accertare, effettuate dalla Responsabile del Servizio Economico Finanziario per l’esercizio finanziario dell’anno 2017 si evidenzia un rapporto tra spesa personale/spesa corrente inferiore al 25%;

DATO ATTO che anche per l’esercizio finanziario 2018, l’Ente prevede un rapporto tra la spesa personale/spese correnti stimato in € 23,87%;

RITENUTO che l’ente, rispettando il tetto di spesa per il personale e il rapporto massimo tra questa e la spesa corrente non presenta condizioni di eccedenza;

DATO ATTO che non risultano condizioni di personale in soprannumero;

CONSIDERATO che il presente provvedimento è assunto ai fini delle previsioni del prossimo bilancio per il triennio 2018/2020 ed è riferito alle eventuali assunzioni di personale del 2018 e/o per l’attuazione del piano occupazionale dello stesso anno;

VISTO l’art. 3 comma 1 del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014 che dispone che gli enti locali soggetti al patto di stabilità possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato per l’anno 2018 nella misura del 100% della spesa del personale cessato dal servizio nell’anno precedente;

DATO ATTO che le assunzioni di personale provinciale soprannumerario non incidono sulla spesa di personale al fine del rispetto dei limiti previsti dal comma 557, art. 1, legge 296/2006, e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che la pianificazione e la programmazione delle risorse umane sono funzionali alle politiche ed agli obiettivi che l’Amministrazione intende perseguire ed, in relazione a questi, definisce il fabbisogno di personale dell’Ente per il triennio;

VISTI i vigenti CC.CC.NN.LL. per il personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali;

VISTO il prospetto concernente il “Programma triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020 – Annualità 2018”;

DATO ATTO che la programmazione proposta è stata effettuata valutandone l’incidenza sugli strumenti di programmazione economica annuale e pluriennale e che essa è conforme a quanto previsto dalla normativa vigente;

DATO ATTO che l’Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ATTESO che con l’approvazione del presente atto viene comunque rispettato il limite per le spese di personale di cui all’art. unico, comma 557, della legge n. 296 del 27/12/2006 e s.m.i.;

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

RITENUTO di dover procedere alla predisposizione del piano triennale del personale, per la definizione del fabbisogno relativo al triennio 2018/2020 nonché predisporre il piano annuale del personale per l'anno 2018;

DATO ATTO che il piano annuale delle assunzioni è suscettibile di variazioni ed integrazioni in relazione alla eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, derivanti da qualsiasi sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs n. 267/2000 e s.m.i. sono stati richiesti e formalmente, acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dai responsabili dei servizi interessati;

Con voti tutti favorevoli,

D E L I B E R A

- 1. DI DARE ATTO** che l'Ente non presenta condizioni di soprannumero né di eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33, c. 2, del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
- 2. DI DARE ATTO** pertanto che l'ente non deve provvedere all'attivazione nel corso dell'anno 2018 di procedure per la dichiarazione di esubero di personale;
- 3. DI APPROVARE**, per le premesse motivazioni e finalità, la Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020 e Piano Annuale delle assunzioni 2018 di questa Amministrazione, nel rispetto del contenimento della spesa di personale, definito secondo lo schema che segue:

(PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2018/2020 (PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI)

ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Nessuna assunzione di personale		

- 4. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è adottato nel rispetto delle norme vigenti in materia di assunzioni di personale, nonché nel rispetto del limite di spesa e nell'osservanza di quanto stabilito dal D.L 78/2010 e s.m.i.;
- 5. DI DICHIARARE**, con separata e successiva votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134- comma 4- del D.Lgs. n. 267/200 e s.m.i.

PARERI SULLA DELIBERAZIONE

(ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime

PARERE: Favorevole

Data: 28-02-2018

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Maurizio Gianlucio Visco

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime

PARERE: Favorevole

Data: 28-02-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Samantha Pertile

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Marco Lorena

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Maurizio Gianlucio Visco

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 07-03-2018 al 22-03-2018

Addi 07-03-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio

La presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Addi 07-03-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visco Dott. Maurizio Gianlucio

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- Comunicata ai capigruppo consiliari il 07-03-2018 ai sensi dell'art. 125 del testo Unico Enti Locali
- E' esecutiva il 17-03-2018 ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico Enti Locali:
 - Art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Addi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio